



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005


Asse 2

“Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”

**Bando pubblico provinciale per l’accoglimento delle “domande di aiuto” relative
all’adesione alla Misura 221**

“Imboschimento di terreni agricoli”

del Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2007-2013 (Reg.(CE) 1698/05)



**PROVINCIA
DI RIMINI**

1. Obiettivi

Il presente bando pubblico provinciale dà attuazione agli interventi previsti dalla Misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del PSR, in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/05, Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articoli 42 e 43, con riferimento

- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito PSR 07-13);
- al Programma Operativo dell’Asse 2 “Miglioramento dell’Ambiente e Spazio Rurale” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 168 del 11/02/2008 che comprende lo specifico Programma operativo relativo alla Misura 221, e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 363 del 17 marzo 2008, che definisce il meccanismo di selezione e le delimitazioni e con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 196 del 8 febbraio 2010
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1441 dell’1 ottobre 2007 con la quale è stata definita l’articolazione della spesa pubblica per asse a livello territoriale e la ripartizione per Misura delle risorse destinate ad interventi di competenza della Regione;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1559 del 22 ottobre 2007 con la quale sono state definite le strategie finanziarie, le modalità di attribuzione della riserva di premialità e di applicazione delle eventuali compensazioni finanziarie a livello territoriale;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2177 del 27 dicembre 2007 e n. 27 del 14 gennaio 2008 relative all’approvazione dei Programmi Rurali Integrati Provinciali;
- alla Deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008 con la quale si è provveduto ad apportare modificazioni alla pianificazione finanziaria per Misura, ad aggiornare conseguentemente le citate deliberazioni n. 1441/2007 e n. 1559/2007 nonché a definire gli obiettivi finanziari per territorio;
- alla deliberazione della Giunta Regionale n. 874 del 11/06/2008 che approva le Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione degli Imboschimenti (di seguito “Linee Guida”), e che stabilisce le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto al regime di sostegno e le successive modifiche e integrazioni approvate con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 196 del 8 febbraio 2010;
- alla Deliberazione di G. R. n. 332 del 08/02/2010 con la quale sono state ripartite agli Enti territoriali provinciali le risorse della riserva di premialità da attribuire alle singole Misure dei tre Assi del PSR secondo il peso indicato per le Misure stesse nei PRIP provinciali.
- Legge 3 agosto 2009, n. 117 relativa al distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna;
- Legge regionale n. 17 del 04/11/2009 riguardante le misure per l’attuazione della citata legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Deliberazione di G.R. n. 213 dell’ 8 febbraio 2010 che approva lo schema d’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117;
- Legge regionale n. 5 del 12/02/2010, art. 4, che ratifica l’intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge n. 117 del 3 agosto 2009;
- Deliberazione di G. R. n. 332 del 08/02/2010 con la quale sono state ripartite agli Enti territoriali provinciali le risorse della riserva di premialità da attribuire alle singole Misure dei tre Assi del PSR secondo il peso indicato per le Misure stesse nei PRIP provinciali.

Il presente bando attua le previsioni del Programma Rurale Integrato Provinciale 2007-2013 (di seguito P.R.I.P.) nel testo approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 91 del 11/12/2007 ed è valido su tutto il territorio provinciale (compresi i comuni di cui alla Legge 117/09) ad esclusione delle aree montane

Le imprese aventi sede legale nei territori dei **Comuni dell'Alta Valmarecchia** (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello), distaccati dalla Regione Marche ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 117, potranno presentare domanda di contributo sul presente Bando successivamente alla data di notifica all'Unione Europea delle modifiche dei PSR delle Regioni Emilia-Romagna e Marche, secondo quanto stabilito dal Protocollo Operativo tra le suddette Regioni, approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 213 dell' 8 febbraio 2010 e ratificato con la L.R. n. 5 del 12 febbraio 2010

Per quanto non espressamente riportato nel presente bando si fa riferimento ai documenti sopra indicati.

2. Obiettivi specifici

Il P.R.I.P. prevede che la Misura si applichi, esclusivamente, mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

- Azione 1 "Boschi Permanenti";
- Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio";

Per il dettaglio relativo alle diverse Azioni e per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rimanda al testo del "PSR 2007-2013" e delle "Linee Guida" approvate dalla Giunta Regionale.

Breve descrizione delle singole Azioni ammesse

• Azione 1 "Boschi Permanenti":

Si applica nelle aree di pianura e collina.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a ha 0,5 aventi larghezza sempre superiore a m. 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere le misure di cui sopra.

La durata dell'impegno è di 15 anni. Gli imboschimenti oggetto dei sostegni di cui all'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05, alla scadenza del periodo di impegno, rimangono soggetti alle norme forestali, ambientali e paesaggistiche vigenti, pertanto, al termine del ciclo produttivo definito nei piani culturali, l'uso dei terreni è di norma irreversibile. Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei, per ambiti territoriali, fra quelli indicati nell'Allegato 1) delle "Linee Guida."

• Azione 2 "Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo con prevalenza di latifoglie di pregio":

Si applica nelle aree di pianura e collina.

Sono ammessi interventi per superfici complessivamente superiori o uguali a ha 1, aventi larghezza sempre superiore a m. 20. Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi. In tale evenienza ogni singolo perimetro imboschito dovrà avere le misure di cui sopra. La durata dell'impegno è di 15 anni, con la reversibilità dell'uso delle particelle interessate a fine turno. Gli impianti dovranno essere effettuati scegliendo gli esemplari arborei idonei per arboricoltura da legno di pregio fra quelli indicati nell'Allegato 3) delle "Linee Guida".

3. Beneficiari

Il Reg. (CE) n. 1698/05 prevede il finanziamento di interventi di "imboschimento" di terreni agricoli attraverso il pagamento di un sostegno volto a coprire parte dei costi di impianto, e il pagamento di premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e a compensazione delle perdite di reddito provocate dall'intervento. I premi annuali non sono previsti per interventi realizzati da Enti Pubblici.

Il pagamento di un sostegno a copertura dei costi di impianto può essere riconosciuto ai “terreni di proprietà di privati o di loro associazione ovvero di comuni o loro associazioni”, come meglio specificato all’art. 42 del Reg. (CE) 1698/05 e all’art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.

Relativamente ai premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e a compensazione della perdita di reddito, è previsto che questi siano a favore “degli agricoltori o delle relative associazioni che hanno coltivato la terra prima dell’imboschimento o di qualsiasi altra persona fisica o entità di diritto privato” (comma 1, punto c, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Non è concedibile nessun sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento (comma 3, punto a, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05).

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che intendano beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 221 devono essere iscritte nell’Anagrafe delle Aziende Agricole con la situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Se i terreni da imboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali volti a compensare i costi di manutenzione e di perdita di reddito possono essere corrisposti agli affittuari.

Per mantenere la corresponsione del premio per la compensazione della perdita di reddito al livello massimo, il requisito prescritto (Imprenditore Agricolo Professionale IAP di cui al Decreto Legislativo n. 99 del 29.03.04) dovrà essere mantenuto per almeno 5 anni dal momento della “decisione individuale di concessione del sostegno”.

Per una più dettagliata individuazione delle caratteristiche dei beneficiari in funzione della tipologia di Azione e dei conseguenti differenti livelli degli aiuti e premi previsti si rimanda alle indicazioni contenute nelle Schede di Azione del PSR 07-13.

4. “Terreni agricoli” ammessi.

Sono ammissibili al sostegno di cui alla Misura 221: le particelle catastali “agricole”:

- che risultino seminativi, colture permanenti, orti familiari (superfici computabili come S.A.U. con esclusione dei pascoli e prati permanenti);
- che risultino essere state in produzione nell’intervallo di tempo compreso fra le due annate agrarie antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto ovvero, per lo stesso periodo, pur ritirate dalla produzione, risultano essere state abbinate a titoli ordinari o di ritiro in relazione ad una domanda di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03;
- che siano ammissibili ai sostegni in riferimento all’art. 42 del Reg. (CE) n. 1698/05 e all’art. 30, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1974/2006;
- che ricadano esclusivamente all’interno del territorio regionale.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato pascolo e pascolo, le praterie di vetta e le superfici in genere che risultano in fase di rinaturalizzazione e quelle percorse da incendio. Tale esclusione è da estendere anche alle superfici nelle quali è stato introdotto il regime sodivo in attuazione di specifiche Misure del precedente e del presente PSR;
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale;
- i terreni, pur qualificati agricoli nella relativa documentazione catastale, che non siano stati “in produzione” nelle due annate agrarie antecedenti a quella di presentazione della domanda di aiuto;
- i terreni interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico secondo quanto indicato nelle Linee Guida.

Nel caso di un singolo richiedente che intenda imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti¹, la **domanda dovrà essere unica** e sarà trasmessa all’Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell’ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria dell’Amministrazione territorialmente competente.

¹ Amministrazione (Ente) territorialmente competente con riferimento al capitolo 11 del P.S.R. 2007-2013 e secondo quanto disposto dalla “governance” dei P.R.I.P.

Si rimanda alle disposizioni attuative delle singole Azioni l'individuazione di ulteriori specificazioni riguardanti le caratteristiche dei terreni ammissibili.

5. Aree di applicazione/Localizzazione

Le Azioni 1 e 2 della Misura si applicano negli ambiti territoriali della "pianura" e della "collina" del territorio regionale, così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), reso esecutivo con Delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, secondo le "Unità di paesaggio" definite attraverso caratteristiche ambientali, per gli ambiti sopra richiamati.

Tab.1 - riepilogo degli ambiti territoriali di applicazione

| Ambiti di applicazione | AZIONE 1 | AZIONE 2 |
|------------------------|----------|----------|
| Pianura | SI | SI |
| Collina | SI | SI |
| Montagna | NO | NO |

Il dettaglio dell'individuazione degli ambiti di applicazione delle Azioni e delle aree preferenziali è definito nei P.R.I.P. che assumono le zonizzazioni contenute negli elaborati cartografici dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che dettagliano quanto già definito dal P.T.P.R. Le zonizzazioni dei P.T.C.P. specificano le esigenze ambientali dei territori e pertanto sono finalizzate a garantire una attuazione degli interventi della Misura mirata alla protezione dell'ambiente locale.

In ambiti periurbani possono essere considerate preferenziali unicamente le superfici ammissibili al sostegno (vedi paragrafo che segue) ricadenti negli "Ambiti agricoli periurbani" (Art. 9.9 N.T.A. del P.T.C.P.) di cui all'art. A-20 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.

Non potranno essere in alcun caso concessi i sostegni riferibili alla presente Misura, per impianti i cui oneri di realizzazione siano stabiliti a carico dei soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica, con riferimento all'art. A-26 della medesima L.R. 20/2000.

Le domande di aiuto riguardanti terreni ricadenti in ambito urbano e periurbano (o comunque interessati da previsioni urbanistiche non riconducibili all'ordinario uso agricolo), potranno essere accolte solo se corredate da idonea dichiarazione del competente Ufficio comunale concernente le garanzie sulla compatibilità delle previsioni d'uso vigenti con il mantenimento degli impegni connessi alla realizzazione dell'intervento, nonché le garanzie sul fatto che l'intervento medesimo non risulti già prescritto a titolo oneroso (art. 26 L.R. 20/2000) e che per la manutenzione dello stesso non sussistano accordi con il beneficiario riguardanti la gestione dello stesso. Non si ritiene infatti dovuta la corresponsione di premi per "manutenzione" nei casi in cui, in seguito ad eventuali accordi al riguardo, le cure colturali nei primi 5 anni di impegno fossero effettuate con spesa a carico di Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda la zonizzazione dei territori dei comuni di cui alla L. 117/09 si rinvia ad un successivo provvedimento provinciale di attuazione delle disposizioni che la Regione Emilia Romagna emanerà in merito.

6. Dotazione finanziaria

Le risorse necessarie al finanziamento delle domande che verranno presentate in riferimento **al presente Bando**, sulla base della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 101 del 28 Gennaio 2008 della specifica percentuale prevista dal PO Asse 2, risultano, per la Provincia di Rimini, **pari a € 405.722,00 (di cui € 174.665,60 previsti dal PRIP per il presente bando, € 221.334,40 fondi non utilizzati con il bando 2008 e € 9.722,00 per premialità Del. G. R. n. 332 del 08/02/2010)**

Le risorse sopra indicate comprendono tutti gli aiuti previsti per le due Azioni della Misura 221 che vengono attivate.

7. Entità degli aiuti e dei premi

I sostegni previsti dall'art. 43 del Reg. (CE) 1698/05 coprono uno o più dei seguenti elementi:

- **costi di impianto** (costo delle piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all'operazione);
- **premio annuale** per ettaro imboschito a copertura dei **costi di manutenzione**, per un periodo massimo di 5 anni;
- **premio annuale** per ettaro inteso a compensare le **perdite di reddito** provocate dall'imboschimento, per un periodo massimo di 15 anni.

Aiuti concedibili per i costi di impianto

Ai fini della definizione dell'entità degli aiuti si farà riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e interventi analoghi" predisposto dal Dipartimento delle Politiche di Sviluppo (Intesa Stato-Regioni – seduta 14.02.08).

Per **costo dell'imboschimento, o costo dell'impianto**, si intende l'importo dello stato finale dei lavori, risultante dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate come rapportate ai prezzi dei prezzari di riferimento.

I materiali e le opere computabili per la definizione del costo dell'impianto sono dettagliatamente riportati nell'Allegato n. 4 "Categorie di materiali e/o opere ammesse a pagamento e relativi importi massimi computabili" delle Linee Guida.

Per **costo massimo ammissibile dell'impianto** si intende l'importo massimo delle quantità di materiali e/o opere impiegati computabile per il contributo.

Per **massimale** finanziabile, si intende l'aiuto massimo che si può corrispondere per unità di superficie rimboschita nel caso in cui vengano riconosciute idonee voci di spesa per importi complessivi pari o superiori al costo massimo ammissibile definito per la specifica tipologia di intervento realizzata.

Nella Tabella 2, tratta dal P.S.R., sono riportati i valori di "costo massimo ammissibile dell'impianto" e i "massimali" finanziabili, differenziati in funzione del tipo di Azione e dell'ambito territoriale nel quale viene attuato l'intervento.

Nel caso in cui il "Costo dell'Impianto" risulti **pari o superiore** al "Costo massimo ammissibile", come definito nella Tabella di cui sopra, l'aiuto sarà calcolato moltiplicando il "costo massimo ammissibile" per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Nei casi in cui il "Costo dell'Impianto" risulti **inferiore** al "Costo massimo ammissibile", l'aiuto sarà calcolato moltiplicando il "costo dell'impianto" (le sole spese effettivamente sostenute ammissibili) per la percentuale di aiuto (80% o 70%).

Tab. 2 - quadro finanziario aiuti all'impianto

| | AIUTO ALL'IMPIANTO | | |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | Costo massimo ammissibile (Euro) | Massimale 80% (Euro) | Massimale 70% (Euro) |
| Azione 1 Boschi permanenti | 7.000,00 | 5.600,00 | 4.900,00 |
| Azione 2 Arboricoltura a ciclo medio-lungo | 7.000,00 | 5.600,00 | 4.900,00 |

Qualora il "costo dell'imboschimento" sia inferiore al "costo massimo ammissibile" il sostegno per l'impianto verrà calcolato sulla base delle sole spese effettivamente sostenute.

Negli ambiti territoriali di seguito elencati l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo l'80% dei costi ammissibili:

- ambiti territoriali di collina individuati dai PTCP ricadenti nelle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto i) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle zone montane di cui all'art.36, lettera a), punto ii) del Reg. (CE) n. 1698/05;
- zone agricole Natura 2000 designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

In tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore all'80% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Nelle rimanenti aree l'entità dell'aiuto per i costi di impianto può coprire al massimo il 70% dei costi ammissibili; in tali ambiti territoriali, pertanto, l'importo massimo o massimale finanziabile non potrà mai essere superiore al 70% del costo massimo ammissibile per la specifica tipologia di intervento.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

Premio annuale per ettaro imboschito a copertura dei costi di manutenzione.

E' corrisposto per 5 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto all'articolo 43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione delle tipologie di imboschimento e degli ambiti territoriali ed è giustificato in relazione ai costi medi effettivamente riconoscibili per l'effettuazione di ordinarie manutenzioni, applicando i valori di prezzi agricoli e forestali

Premio annuale per ettaro imboschito a compensazione delle perdite di reddito.

E' corrisposto per 15 anni per i soli imboschimenti riconducibili alle Azioni 1 e 2, secondo quanto disposto dall'art.43 del Reg. (CE) n. 1698/05. L'importo è differenziato in funzione del possesso o meno della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P. come definito dal Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 27 maggio 2005), nonché dell'ambito territoriale all'interno del quale viene realizzato.

Per la corresponsione del premio in questione, la qualifica di I.A.P. è assimilata al termine "agricoltore" di cui al comma 1 dell'art.33 del Reg. (CE) n. 817/04 e all'allegato al Reg. (CE) n. 1698/05 in riferimento all'applicazione del già citato art.43 del medesimo Regolamento.

Gli importi dei premi annuali definiti dal PSR 07-13 sono riportati nella seguente Tabella 3.

Tab. 3 - quadro finanziario premi annuali manutenzione e perdita reddito

| | MANUTENZIONE | | PERDITA DI REDDITO | | | |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--|---------------|
| | Quinquennio (Euro) | Annuale (Euro) | IAP (Euro) | | Altri imprenditori agricoli e persone fisiche e giuridiche di diritto privato (Euro) | |
| | | | Pianura | Collina | Pianura | Collina |
| Azione 1 Boschi permanenti | 2.500,00 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 |
| Azione 2 Arboricoltura a ciclo | 3.250,00 | 650,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| medio-lungo | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

Come da comma 2, art. 43 del Reg. (CE) 1698/05, “il sostegno per l’imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se i terreni agricoli da rimboschire sono affittati da persone fisiche o entità di diritto privato, i premi annuali possono essere corrisposti agli affittuari”.

8. Presentazione delle domande di adesione ad Azioni della Misura 221

La presentazione della domanda di adesione, completa degli allegati richiesti, dovrà avvenire con le modalità procedurali e la modulistica predisposta ed approvata dall’Organismo Pagatore Regionale (AGREA), consultabili sul sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Le domande potranno essere presentate entro il 30/07/2010.

Ai fini dell’individuazione dell’Amministrazione territorialmente competente, occorre fare riferimento all’ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto.

Nel caso di un singolo richiedente che intenda imboschire particelle ricadenti in ambiti territoriali di differenti Amministrazioni competenti, la domanda dovrà essere unica (se le diverse particelle vengono richieste nella medesima annualità) e dovrà essere trasmessa alla Amministrazione ove ricade la parte più estesa della superficie da rimboschire.

Questa provvederà a inoltrare alle altre Amministrazioni coinvolte copia della domanda e della documentazione di corredo. Ogni singola particella agricola concorrerà alla assegnazione delle risorse sulla base delle disposizioni e condizioni vigenti nell’ambito territoriale in cui ricade e dovrà essere collocata nella graduatoria della Amministrazione territorialmente competente.

Ente territoriale competente è la Provincia di Rimini.

La presentazione della stampa cartacea della domanda e degli allegati dovrà essere effettuata presso:

Provincia di Rimini - Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese - Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione, Via Dario Campana n. 64, 47900 Rimini.

Per le domande insistenti nel territorio dell’Unione dei Comuni Valle del Marecchia è possibile la presentazione presso gli uffici dell’**Unione dei Comuni Valle del Marecchia, Via Roma 21/G, Torriana.**

Gli orari di ricevimento delle stampe cartacee della domande e degli allegati sono, per entrambi gli Enti, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Modalità di compilazione delle domande di adesione

Le domande relative alle misure del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia-Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico di AGREA; è **esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;

2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA.(a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito:

<http://agrea.regione.emilia-romagna.it/>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l’iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. 15/97) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

Presentazione della domanda

La presentazione della domanda completa degli allegati dovrà avvenire con le modalità procedurali e la modulistica predisposta ed approvata dall'Organismo Pagatore Regionale AGREA consultabili sul sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.

Di seguito si riporta una sintesi delle modalità procedurali previste da AGREA:

Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA:

la domanda è presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA **indicando quale Ente competente esclusivamente la Provincia di Rimini**. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA **sulla domanda e su tutti gli allegati** (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il **quinto giorno feriale successivo a quello di scadenza del bando, agli Enti Territoriali competenti sopra indicati**.

I CAA potranno trasmettere domande agli Enti solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte degli Enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza dell'Avviso.

Presentazione semi –elettronica con protocollazione presso gli Enti competenti:

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP **indicando quale Ente competente esclusivamente la Provincia di Rimini**, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato "presentata". Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla Provincia di Rimini (o alla C. M. Valle del Marecchia) all'indirizzo di cui sopra, che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

In relazione alla scadenza indicata nell'avviso pubblico o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Rimini (o dalla Unione dei Comuni Valle del Marecchia).

L'ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti della scadenza disposta dall'avviso o dagli atti di concessione, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

- **data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione** nel caso di scelta della modalità: "Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso un CAA";
- **data di ricezione presso la Provincia (o Unione dei Comuni)** nel caso di scelta della modalità: "Presentazione elettronica con protocollazione su SOP presso la Provincia di Rimini".

La domanda di aiuto alla Misura 221 è una semplice domanda di adesione al regime di sostegno di cui all'art. 36 lettera b) punti i) del Reg. (CE) 1698/05 e non rappresenta una domanda di pagamento.

9. Elaborati tecnici a corredo delle domande

Documenti da allegare alla domanda di adesione:

- progetto esecutivo o relazione tecnica descrittiva* dell'imboschimento redatti secondo quanto previsto dalle Linee Guida e sottoscritti da tecnico abilitato;

**Nel caso di presentazione di "relazione tecnica descrittiva dell'imboschimento", la presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e comunque prima della notifica della "decisione individuale della concessione del sostegno", pena l'archiviazione della domanda per mancato completamento della documentazione obbligatoria.*

Documenti da allegare alla domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito:

- lo "stato finale dei lavori" sottoscritto da tecnico abilitato;
- "riepilogo dei materiali e opere" redatto secondo il modello consultabile alla pagina relativa alla misura 221 del sito Ermesagricoltura e sottoscritto da tecnico abilitato. (Relativamente al materiale di moltiplicazione impiegato è sufficiente l'indicazione della stessa nel "riepilogo" e la disponibilità presso l'azienda in sede di accertamento);
- Apposito registro per la registrazione obbligatoria delle operazioni colturali eseguite annualmente
- copia delle fatture;
- cartografia su supporto informatico (ArcView GIS).

Per i beneficiari che intendano realizzare interventi in aree per le quali è necessario attivare specifiche procedure autorizzative al fine del rilascio della "decisione individuale della concessione del sostegno" (aree della Rete Natura 2000 e imboschimenti interessati da Valutazione di Impatto Ambientale) la presentazione del progetto esecutivo a corredo della domanda di adesione è obbligatoria.

10. Istruttoria

Qualora una azienda presenti superfici ricadenti in più province della Regione Emilia-Romagna, per le procedure di istruttoria, di ammissibilità e di pagamento si farà riferimento al territorio ove ricade la maggior superficie a premio.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con della propria domanda di aiuto, con apposita comunicazione di avvio di procedimento.

I procedimenti di istruttoria delle domande, di accertamento delle autocertificazioni, e di predisposizione della graduatoria verranno gestiti dal Servizio Provinciale Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, "Ufficio Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche", ubicato in Via Dario Campana, 64, 47900 Rimini.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Pier Claudio Arrigoni, Posizione Organizzativa "Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche", e-mail p.arrigoni@provincia.rimini.it

Tel. 0541716300,

L'accesso agli atti è possibile presso l'Ufficio Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche, nella giornata di mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 o, in giornate e orari diversi, previo appuntamento.

Per informazioni rivolgersi a:

Magalotti Marco, tel. 0541/716343

oppure collegarsi al sito internet della Provincia di Rimini <http://www.provincia.rimini.it>.

11. Selezione delle domande di adesione

I criteri di priorità per la selezione delle domande di adesione alla Misura 221, sono stabiliti nel PSR, nel PO Asse 2 e nel PRIP e sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali strategici.

I criteri di selezione si distinguono in **territoriali, tecnici e soggettivi**.

Criteri territoriali

Le priorità assegnate a questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R..

La Regione Emilia-Romagna considera l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse 2 nelle aree preferenziali come lo strumento principale per perseguire gli obiettivi delle strategie comunitarie definite per l'Asse 2.

Per perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali si prevede l'assegnazione di una priorità diversificata ai seguenti gruppi di aree:

- **Aree preferenziali di valenza regionale trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2:**
 - aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e
 - aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
- **Altre aree preferenziali:** ovvero tutte le aree preferenziali indicate nella scheda di Misura del PSR, eccetto le due aree del punto precedente. Relativamente ad esse il PRIP ha definito, coerentemente con le strategie locali, l'ordine di priorità.
- **Aree preferenziali di valenza locale:** ovvero altre aree individuate specificamente dai PRIP.
- **Altre aree preferenziali:** ovvero tutte le aree preferenziali indicate nella tabella, eccetto le due aree del punto precedente. Relativamente ad esse il PRIP ha definito, coerentemente con le strategie locali, l'ordine di priorità.
- **Aree preferenziali di valenza locale:** ovvero altre aree individuate dai PRIP.

Le *Aree preferenziali di valenza regionale*, come sopra individuate, sono considerate come un'“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità (il maggiore); alle *Altre aree preferenziali* e alle *Aree preferenziali di valenza locale* (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore.

Aree preferenziali individuate nel P.R.I.P. di valenza Provinciale

Gli interventi negli ambiti di pianura sono sempre prioritari rispetto agli interventi negli ambiti di collina, in virtù del ridotto indice di boscosità della pianura.

Gli impianti di bosco permanente sono prioritari rispetto agli impianti di arboricoltura da legno quando ricadenti nel medesimo ambito territoriale.

Il P.R.I.P. individua, ed assegna l'ordine di priorità ad altre aree preferenziali tra quelle indicate nel P.S.R., suddivise per gruppi di tutela. Nella tabella 4 sono elencate le aree preferenziali in ordine di priorità:

Tab. 4 – aree preferenziali in ordine di priorità

| |
|---|
| 1° Zone a prevalente tutela idrologica |
| Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, Art. 3.7 N.T.A. del P.T.C.P.) |
| 2° Zone a prevalente tutela idrologica |

| |
|---|
| Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.; Art. 5.4 N.T.A. del P.T.C.P.) |
| Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.; Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, N.T.A. del P.T.C.P.) |
| 3° Aree periurbane |
| Superfici “agricole” comprese in ambiti territoriali “periurbani” zonizzati nei P.T.C.P. (Art. 9.9, N.T.A. del P.T.C.P.) |

Pesi attribuiti alle diverse aree preferenziali

nella tabella 5 si riportano i pesi attribuiti alle aree preferenziali espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

Tab. 5 – punteggi attribuiti alle aree preferenziali

| Livello | Area preferenziale | punteggio |
|---|---|------------------|
| Valenza Regionale | Aree Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE | 1000 |
| | Aree Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE | 1000 |
| Altre aree preferenziali di valenza Provinciale | Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, Art. 3.7 N.T.A. del P.T.C.P.) | 500 |
| | Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art.17 e 34 del P.T.P.R.; Art. 5.4 N.T.A. del P.T.C.P.) | 250 |
| | Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.; Artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, N.T.A. del P.T.C.P.) | 125 |
| | Superfici “agricole” comprese in ambiti territoriali “periurbani” zonizzati nei P.T.C.P. (Art. 9.9, N.T.A. del P.T.C.P.) | 60 |

Nel rispetto dei criteri territoriali stabiliti dal PRIP, che attribuisce alla pianura maggiore rilevanza rispetto alla collina, le richieste di intervento negli ambiti di pianura di cui PTCP hanno priorità assoluta.

Verrà quindi attribuito un ulteriore punteggio pari a 60 punti alle domande presentate per gli interventi nell'ambito di pianura.

Tab. 6 – punteggio attribuito alla pianura

| Ambiti Territoriali | Punteggio |
|----------------------------|------------------|
| Pianura | 60 |
| Collina | 0 |

Criteri/priorità tecniche

Queste priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale.

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

In base a questi criteri, il P.R.I.P., per la misura 221 si prevede il seguente ordine di priorità fra le due azioni attivate:

P1 Azione 1 – Boschi permanenti

P2 Azione 2 – Arboricoltura a ciclo medio – lungo con prevalenza di latifoglie di pregio

Nella Tabella 7 sono riportati i pesi attribuiti alle diverse azioni in funzione dell'ordine di priorità.

Tab. 7 – punteggi attribuiti alle diverse azioni

| Azioni | Punteggio |
|--|-----------|
| Azione 1 Boschi permanenti | 1 |
| Azione 2 – Arboricoltura a ciclo medio - lungo | 0,5 |

Priorità soggettive

Agiscono in maniera subordinata rispettivamente alle priorità territoriali e poi tecniche

Il P.R.I.P. non ha stabilito l'ordine delle priorità soggettive, quindi si adotteranno i criteri di priorità previsti nel P.S.R. e nel Piano Operativo di Asse 2, che prevedono la prevalenza di quelle a valenza ambientale su quelle di altra natura. Tali priorità sono sempre predominanti rispetto alle altre.

Nella Tabella 8 sono riportati i pesi attribuiti alle diverse priorità soggettive con valenza ambientale.

Tab. 8 – punteggi attribuiti alle diverse priorità soggettive

| Priorità | Punteggio |
|--|-----------|
| Imprese certificate biologiche ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91: il beneficiario ed i terreni sui cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto | 0,25 |
| Aziende a prevalente indirizzo intensivo (colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di Impegno) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale al momento della presentazione della domanda). | 0,12 |

Altra priorità soggettive individuata dal P.O. di Misura, subordinate alle priorità a valenza ambientale sono evidenziate nella Tabella 9.

Tab. 9 – punteggi attribuiti alle altre priorità soggettive

| Priorità | Punteggio |
|---|-----------|
| Impegno, documentato da apposito contratto di fornitura, a realizzare: <ul style="list-style-type: none"> • l'imboschimento previsto dall'azione 1 con tutti gli esemplari delle specie caratterizzanti impiegati certificati ai sensi del D. Lgs.386/2003 e dalla L.R. 10/2007 • l'impianto previsto dall'azione 2 con almeno il 60% degli esemplari impiegati certificati ai sensi del D. Lgs.386/2003 e dalla L.R. 10/2007 | 0,06 |

Formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria si basa su criteri di tipo territoriale, tecnico e soggettivo differenziato sul livello regionale e provinciale.

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso, le particelle oggetto di imboschimento, dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR, nel Piano Operativo d'Asse 2 e nel PRIP in conformità a quanto stabilito nella delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n° 363 del 17 marzo 2008.

Al fine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri soggettivi, i beneficiari dovranno autocertificare sul modulo "Allegato A" il possesso dei requisiti di cui sopra al momento della presentazione della domanda. L'autocertificazione e la relazione tecnica descrittiva, o progetto esecutivo quando previsto, dell'imboschimento, dovranno essere allegate alla domanda cartacea presentata.

Nel caso di mancata presentazione dell'autocertificazione e della relazione tecnica descrittiva entro i termini previsti per la presentazione della domanda e/o la mancata compilazione di anche uno solo dei campi obbligatori, al richiedente verrà formalmente comunicata l'esclusione dalla graduatoria di accesso al regime di aiuto.

La Provincia, tramite la struttura unitaria prevista dalla convenzione tra Provincia di Rimini e Unione dei Comuni Valle del Marecchia approvata con Del. G.P. n. 23 del 18/03/2008, provvederà alla selezione delle domande presentate e alla formazione di una graduatoria per la Misura 221.

- la Regione Emilia-Romagna, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di concentrazione degli interventi all'interno delle aree della *Rete Natura 2000*, delle *Zone Vulnerabili ai Nitrati* stabilisce che il rapporto tra i pesi da utilizzare in sede di formulazione delle graduatorie è **di 2** (per le aree di valenza Regionale) **ad 1** (per le aree di valenza Provinciale/locale²);
- la Provincia di Rimini ha dettagliato nel PRIP le aree di valenza provinciale indicando l'ordine di priorità per gruppi di tutela;
- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di valenza provinciale è tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di valenza regionale;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di valenza Provinciale avente maggiore priorità è sempre superiore al valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di valenza provinciale di priorità inferiore. Questo criterio vale per ciascun livello di priorità.

Meccanismo operativo per il calcolo del punteggio territoriale

L'unità di superficie elementare per il calcolo del punteggio relativo ai criteri territoriali è la particella catastale. Le particelle catastali devono essere classificate in funzione dell'appartenenza ad una o più aree preferenziali. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale.

L'attribuzione dei punteggi ai criteri territoriali è un'operazione che permette di addivenire ad un ordinamento degli aventi diritto al beneficio per la Misura 221.

L'operazione di attribuzione del punteggio associato ai pesi dei criteri territoriali si articola nelle seguenti fasi:

- a. calcolo della Superficie Oggetto di Impegno (SOI) ricadente in ciascuna area preferenziale;
- b. calcolo della percentuale di SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c. moltiplicazione di ciascun valore percentuale con il peso della relativa area preferenziale;
- d. attribuzione di 60 punti agli interventi da realizzare in pianura.

Sovrapposizione fra aree preferenziali

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali il PSR stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche. Pertanto, conseguentemente ai rapporti di priorità definiti per le aree di valenza regionale e provinciale, si stabilisce che qualora su una stessa superficie si sovrappongano più aree preferenziali, l'ordine di priorità è decrescente per le seguenti casistiche:

1. sovrapposizione di aree di valenza regionale;
2. sovrapposizione di un'area di valenza regionale e un'area di valenza provinciale;
3. sovrapposizione di aree di valenza provinciale;

Relativamente alla casistica di cui al punto 3 si specifica che, in ogni caso, qualsiasi sovrapposizione tra aree di valenza provinciale non può mai avere priorità maggiore rispetto alla priorità assegnabile alla singola area di valenza regionale.

Attribuzione dei punteggi per i criteri tecnici

In base all'azione sottoscritta ad ogni richiedente viene attribuito un punteggio come riportato nella tabella relativa.

² Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra le aree di tipo Regionali e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo Provinciale (nel caso in cui la Provincia abbia dettagliato nel proprio PRIP tali aree) e il primo gruppo di tutela (nel caso contrario).

Attribuzione dei punteggi per i criteri soggettivi

In base a quanto autocertificato dal richiedente si provvede alla attribuzione dei punteggi come riportato nelle tabelle relative.

Meccanismo di formazione della graduatoria

- I pesi attribuiti nella *tabella 5* vengono moltiplicati per la percentuale di superficie ricadente nelle aree preferenziali di cui trattasi, si determinano una serie di valori uno per ciascun richiedente di azione, ordinati in una scala di merito. Ciascun valore viene normalizzato ad una scala numerica da 1 a 100 eseguiti gli opportuni arrotondamenti³, attribuendo al valore più alto nella scala di merito il valore 100 e decrescendo fino al valore minimo in misura proporzionale.
- Alle aziende di pianura vengono sommati al punteggio sopra calcolato i 60 punti come previsto indicato nella *tabella 6*.
- Alla graduatoria di merito territoriale ordinata per punteggi decrescenti da 160 a 1 vengono sommati i punteggi dei criteri tecnici e di quelli soggettivi autocertificati dal richiedente.
- Qualora nella graduatoria così ottenuta, vi siano condizioni di parità di punteggio, si provvederà in mancanza di risorse economiche, ad una ulteriore definizione della stessa utilizzando i criteri di priorità trasversali indicati dal PSR. (priorità ai giovani imprenditori, poi imprenditrici donne, poi IAP, aziende che attuano filiera corta, adesione a sistemi di produzione riconosciuti e certificati quali DOP, IGP, DOC, DOCG, QC; Produzioni di qualità regolamentata No OGM; fattoria didattica; Fattoria aperta).

12. Approvazione della graduatoria, utilizzo della graduatoria e concessione degli aiuti

Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, alla L.R. n. 21 del 23 luglio 2001 e al punto 11.1.2 del PSR, si rimanda a quanto previsto da AGREA e alle eventuali deleghe di funzioni disposte dal medesimo Organismo Pagatore Regionale.

Questa Amministrazione provvederà a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno sulla Misura 221.

Sulla base dei dati dichiarati ed autocertificati, se disponibili, l'Amministrazione provvederà entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico, alla definizione di una graduatoria provvisoria ordinata secondo i punteggi di priorità e con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse.

Il Servizio Provinciale Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese, "Ufficio Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche comunicherà le risultanze di tali valutazioni con raccomandata A.R. entro 60 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico, assegnando un tempo di 15 gg. dal ricevimento, per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso tale termine saranno approvate le graduatorie in via definitiva entro 90 gg. dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico sarà comunicata l'ammissibilità totale o parziale o la non ammissibilità all' aiuto delle domande.

Tali graduatorie non costituiscono diritto all' aiuto, in quanto tale diritto è condizionato all' esito favorevole degli accertamenti relativi alle autocertificazioni.

In ogni caso, gli importi indicati in graduatoria non potranno aumentare nel corso della pubblicazione della graduatoria provvisoria. Anche nel caso di presentazione e modifiche dello stato particellare, che possono comportare aumenti di premio, l'importo complessivo per domanda indicato in graduatoria non potrà aumentare.

Le domande, in posizione utile nelle graduatorie, non interamente finanziabili a causa della non completa copertura del loro fabbisogno con la disponibilità finanziaria, previa comunicazione dell'Ufficio istruttore, dovranno essere formalizzate mediante la "rimodulazione" delle stesse nelle forme che saranno ad esse indicate.

³ Il dato normalizzato sarà arrotondato per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,5, per difetto se la frazione decimale è inferiore a detto limite.

La conferma della rimodulazione dovrà pervenire a questa amministrazione entro 15gg. dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancata conferma della rimodulazione o di rinuncia esplicita del beneficiario, si procederà ad ammettere al sostegno le domande che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla completa assegnazione delle risorse disponibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili, non si procederà alla approvazione di una graduatoria, ma alla approvazione di un semplice elenco di beneficiari ordinato secondo la cronologia di protocollazione.

13. Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere

Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato il materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e della L.R. 10/2007 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), che disciplina la produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree elencate nell'allegato.

Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della Legge n. 269 del 1973, potrà essere utilizzato entro i termini previsti dal comma 2 art. 18 del Decreto Legislativo 386/2003. In tal caso la documentazione che deve essere necessariamente presente all'atto della verifica, è quella relativa alla medesima Legge 269.

Le Amministrazioni competenti dovranno accordare adeguati livelli di preferenzialità ai richiedenti delle Azioni 1 e 2 che al momento della presentazione della domanda di adesione posseggono un contratto di fornitura per materiale certificato con riferimento al Decreto Legislativo 386/2003 e alla L.R. 10.2007.

Per la realizzazione degli imboschimenti possono essere utilizzate specie che, pur non essendo comprese nell'Allegato 1 del Decreto Legislativo 386/03 come recepito dalla L.R. 10/2007, siano ammesse dalle Linee Guida; ciò unicamente qualora il loro impiego complessivo non superi il 5% del totale delle piante (essenze) messe a dimora, sempreché non sussistano altre diverse limitazioni al loro riguardo.

Non è ammesso l'utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione geneticamente modificata per la realizzazione degli imboschimenti, o per interventi di completamento accessori all'impianto.

La durata dell'impegno è pari a 15 anni

Il beneficiario è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione, alla corretta gestione e custodia dell'imboschimento, secondo quanto indicato nel Piano di Coltura e Conservazione di cui all'allegato 5 delle Linee Guida.

Il beneficiario ha l'obbligo di registrare gli interventi colturali annualmente effettuati

Il beneficiario è tenuto a pubblicizzare l'intervento realizzato mediante l'apposizione di apposite tabelle come previsto al par. 3 dell'Allegato VI del reg. (CE) 1974/06

Per i terreni che, secondo le indicazioni del "Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano - romagnola" hanno limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a ph e salinità, sarà necessario presentare un'analisi del terreno inerente a tali parametri.

Condizionalità: i beneficiari sono tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto – al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/03

Per ulteriori adempimenti particolari e dettagli si rimanda alle Linee Guida

14. Tempi di esecuzione dei lavori

L'imboschimento deve essere di norma realizzato entro il **31 marzo dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria**, ad eccezione dei casi in cui l'Amministrazione competente entro e non oltre il medesimo termine non conceda una proroga sulla base di motivata istanza del richiedente.

La proroga può essere concessa per massimo anni 1 dal termine prescritto. In caso di proroga, l'impianto deve essere realizzato necessariamente entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria.

Le domande di beneficiari che non abbiano realizzato gli impianti entro il termine del periodo primaverile dell'anno successivo all'approvazione della graduatoria, e non abbiano presentato motivata domanda di proroga si intendono decadute.

Le domande di beneficiari che, avendo ottenuto la proroga, non abbiano realizzato gli impianti entro termine del secondo anno successivo all'approvazione della graduatoria si intendono decadute.

Qualora fosse intenzione dei richiedenti di apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nelle domande di aiuto prima della “notifica di concessione dell'aiuto”, i beneficiari potranno provvedere a presentare specifica “richiesta di Integrazione”.

Qualora fosse intenzione dei richiedenti di apportare modifiche agli elementi tecnici contenuti nelle domande di aiuto successivamente alla “notifica di concessione dell'aiuto”, i beneficiari potranno provvedere a presentare specifica “richiesta di Variante”.

Non possono essere accolte “richieste di Variante” successivamente alla presentazione della domanda di pagamento.

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai paragrafi relativi all'attuazione Misura di cui al Piano Operativo di Misura e alle Linee Guida

15. Domanda di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito

La richiesta di “verifica della effettuazione dell'impianto” presentata da un beneficiario che ha ottenuto la “decisione di concessione del sostegno” ha la valenza di richiesta di pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito.

Le domande di “pagamento del sostegno all'impianto e della prima annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito” dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche e integrazioni. Le domande devono essere necessariamente corredate dal Piano Colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Per la presentazione delle domande si rimanda alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221 e alle modalità definite dall'AGREA.

16. Domanda di pagamento delle annualità dei premi a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito successive alla prima

I pagamenti dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 potranno essere effettuati unicamente ai beneficiari regolarmente iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole che ogni anno ne facciano richiesta (vedi la “domanda di pagamento” di cui all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06) nei modi e nei termini definiti nel Piano Operativo di Misura e dall'AGREA.

Le domande di pagamento dei premi per manutenzioni e perdite di reddito per gli imboschimenti realizzati riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007 – 2013 devono essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 796/2004. Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Non è possibile erogare alcun sostegno in mancanza della presentazione della domanda di pagamento, mentre rimane per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Per gli interventi attuati con riferimento alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013, le domande di pagamento, anche in considerazione degli obblighi relativi alla "condizionalità" devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Non potrà essere concesso alcun premio a copertura dei costi di manutenzione e perdita di reddito per le annualità successive se non è sottoscritto dal beneficiario il prescritto di Piano di Coltura e conservazione che deve comunque essere approvato dall'Ente competente in materia forestale.

Salvo casi documentati di forza maggiore per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento dei premi" entro i termini prescritti nei precedenti e successivi paragrafi, determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire premi per l'annualità in riferimento alla quale non ha presentato la domanda di pagamento. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni previste.

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, gli effetti di sospensione dei pagamenti sono comunque prodotti limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili dall'ufficio istruttore.

Per "periodo di impegno" si intende il numero di anni per il quale possono essere corrisposti rispettivamente il premio per le manutenzioni e/o il premio per la perdita di reddito, a decorrere dall'anno in riferimento al quale è stata erogata la prima annualità di detti premi.

17. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità

- al Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- al Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005
- al Reg. (CE) 1975/2006, in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" e Titolo II "Sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito dell'Asse 1 e dell'Asse 3 e per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4";
- al D.M. n. 1205 del 21 marzo 2008 recante "Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- ai provvedimenti che saranno emanati in attuazione dell'art. 15 comma 1 del DM 1205/08;
- al paragrafo 11 del PSR 07-13;
- nel Programma Operativo della Misura 221, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 11 febbraio 2008.

Con riferimento al Titolo I del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 18, si farà riferimento agli "Inadempimenti" definiti nel Programma Operativo per la Misura 221.

Con riferimento al Titolo II del Reg. (CE) 1975/06, in particolare alle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 31, si farà riferimento all'importo richiesto nella "domanda di pagamento degli aiuti all'impianto e della

prima annualità dei premi”, al correlato contenuto dello “*stato finale dei lavori*” e ai giustificativi di spesa di corredo.

18. Perdita dei requisiti e inadempimenti irregolarità

Per i casi di “**inadempimento**” si rimanda in particolare all’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E’ inoltre previsto il “**recupero degli importi indebitamente percepiti**” (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei premi

Per quanto indicato nel P.S.R. 2007-2013, la perdita di requisiti soggettivi rilevanti ai fini della corresponsione dei premi, nei primi 5 anni dalla decisione individuale di concessione, comporta sempre la rideterminazione e riduzione dei premi da corrispondere.

Decorsi 5 anni, sempreché non intervenga un “cambio di beneficiario”, eventuali modificazioni dei requisiti soggettivi non determinano modificazione alcuna agli importi originariamente definiti.

In caso di cambi di beneficiario, sussiste sempre la necessità di valutare le condizioni specifiche per il subentro nei diritti e negli obblighi con particolare riferimento all’entità dei premi.

2. Difformità di superficie

E’ da ricondurre a difformità di superficie la dichiarazione di superfici superiori a quelle accertate.

Per i casi di “**difformità di superficie**” si rimanda all’art. 16 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Sono da considerare inadempimenti i casi di seguito elencati:

- taglio anticipato rispetto a quanto prescritto nel P.S.R. 2007-2013 e/o nelle Linee guida per la progettazione e la realizzazione degli imboschimenti e/o nel Piano di Coltura e conservazione;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di “organismi geneticamente modificati”;
- utilizzo, nella realizzazione dell’intervento, o di interventi accessori all’impianto, di esemplari di specie non indicate idonee dal P.S.R. 2007-2013;
- mancata effettuazione di necessari interventi di risarcimento dalla realizzazione dell’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, non sussistendo cause di forza maggiore. In funzione del momento di effettuazione dei controlli e della sussistenza di dettagliate indicazioni circa le fallanze ammesse, la mancata effettuazione dei risarcimenti si concretizza:
 - nell’accertata omissione di interventi di risarcimento specificatamente da effettuare
ovvero
 - nel riscontro, nei mesi primaverili della prima stagione vegetativa successiva ai controlli, di una fallanza superiore a quella prevista nel Piano di coltura e conservazione;
- esercizio del pascolo non autorizzato, fatti salvi i casi di pascolamento abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione/effettuazione del controllo in loco);
- mancata effettuazione di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile), dall’impianto alla chiusura della copertura del soprassuolo, come da frequenza dell’intervento definita nel Piano colturale (minimo un intervento per periodo vegetativo);
- realizzazione d’irrazionali potature non autorizzate (es. sgamollatura e capitozzatura) che pregiudicano l’impianto;
- realizzazione d’innesti e di tagli di ceduzione non autorizzati;

- mancata ottemperanza a prescrizioni vincolanti contenute nel disciplinare di produzione integrata del pioppo;
- effettuazione del taglio di utilizzazione in impianti per la produzione di “biomassa” per periodi superiori o inferiori al periodo di rotazione prescritto nel Piano di Coltura e Conservazione.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l'individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell'entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati nel “periodo di impegno” ai sensi dell'art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell'art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

Cause di forza maggiore

Le ipotesi di riconoscimento di cause di “forza maggiore o circostanze eccezionali”, sono quelle indicate al comma 1 dell'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06. In caso di riconoscimento di tali cause, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non verrà richiesto il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

Non potrà essere riconosciuta la “causa di forza maggiore” in mancanza della presentazione della prescritta notificazione all'autorità competente (AGREA e Amministrazioni territorialmente competenti) da far pervenire nei modi e nei tempi prescritti.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Piano Operativo di Misura e alle Linee Guida

19. Cambio di beneficiario/Subentro negli impegni

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di aiuti all'impianto e premi annuali in relazione all'effettuazione di imboschimenti di terreni agricoli, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- 1) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- 2) il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto. Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto alle sanzioni previste.

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 2) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da A.G.R.E.A., nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Durante il periodo di impegno non sono ammessi trasferimenti di Azione, fatta eccezione unicamente per i casi di domande di trasferimento da arboricoltura da legno a bosco permanente.

Per ulteriori dettagli si rimanda alle “linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti”.

Si rimanda inoltre alle indicazioni di dettaglio contenute nel Programma Operativo della Misura 221.

20. Condizionalità

I beneficiari di cui alla Misura 221 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

21. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- Reg. (CE) n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo 2007-2013
- Reg. (CE) n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n.1698/2005
- Reg. (CE) n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del Reg.(CE)n.1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e condizionalità
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4161 del 12 settembre 2007
- Determinazione del Direttore dell'Agenda Regionale Erogazioni Agricoltura (AGREA) per l'Emilia Romagna n.1729 del 21/02/2008 - Procedura operativa per la selezione delle domande
- Deliberazione di Giunta regionale n. 168 dell'11 febbraio 2008. Approvazione del PO Asse 2 comprensivo dei PO delle Misure 211, 212, 214 (tranne l'Azione 7), 216 (Azione 3) e 221
- Delibera di Giunta regionale n. 363 del 17 marzo 2008. P.S.R. 2007-2013 e Programma Operativo Asse 2. Attribuzione zonizzazioni, meccanismo selezione Misure/Azioni, definizione riserve finanziarie Misura 214, "Schede tecniche attuative" Misure 214 e 216, integrazioni e modifiche a Delibera 168/2008 e termini presentazione domande di aiuto.
- Delibera di Giunta regionale n. 101 del 28 gennaio 2008. Reg. CE 1698/2005 e Decisione C (2007) 4161 – Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013. Modifiche, pianificazione finanziaria per Misura, aggiornamento Deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale.
 - PRIP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 91 del 11/12/2007;
- Delibera di Giunta regionale n. 874 del 11/06/2008 relativa alla approvazione delle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti.
- Delibera di Giunta regionale n. 196 del 8/02/2010 che apporta modifiche al Piano Operativo di Misura 221 e alle Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti approvate con Del. G.R. n. 874 del 11/06/2008

22. Cartografia di riferimento

Cartografia di competenza regionale

- Zone svantaggiate montane (art. 3, par. 3 della Direttiva 75/268/CEE), individuate sulla base della decisione 89/251/CEE del 13/12/1988 e del D.P.R. 601/11975
- Aree agricole e forestali della Rete Natura 2000: nella provincia di Rimini sono presenti due zone S.I.C., “Onferno” e “Torriana, Montebello e Fiume Marecchia”, la cui cartografia è stata approvata con Delibera di G.R. 167 del 13/02/2006;
- Aree vulnerabili Dir. 91/676/CEE: si considerano tali quelle contrassegnate come zone “A” e “B” nella carta provinciale dello spandimento dei liquami zootecnici sul suolo agricolo (L.R. 24/04/1995 n. 50) approvata con Delibera C.P. n. 27 del 21/04/1998 e la cui cartografia è approvata nell’ambito del Piano Tutela delle Acque.

Cartografia di competenza provinciale

Cartografia derivata dal P.T.C.P. adottato:

- Fasce altimetriche: riguardanti le unità di paesaggio (artt. 1.2, 1.3, 1.4 del P.T.C.P.). Ai fini dell’applicazione del PSR, l’Unità di paesaggio della conurbazione costiera è stata unita all’Unità di paesaggio della pianura alluvionale e intravalliva in un’unica delimitazione “Pianura” distinta dall’Unità di Paesaggio della collina;
- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA): corrispondente all’art. 3.7 delle NTA del P.T.C.P. – Tav. SA 6 del quadro conoscitivo del P.T.C.P.. Viene considerata una fascia di rispetto avente un’estensione di 200 m di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione;
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (delimitate ai sensi dell’art. 44 lett. A NTA del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): corrispondenti agli artt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, delle NTA del P.T.C.P. – Tavola D di piano. Tali ambiti sostituiscono, e ricomprendono, a tutti gli effetti, le Zone di Tutela dei corpi idrici e sotterranei (art. 28 del P.T.P.R.);
- Aree agricole Periurbane (art. 9.9 delle NTA del P.T.C.P.) Tavola A del P.T.C.P.

Cartografia derivata dal P.T.C.P. vigente:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.): corrispondenti all’Art. 22 delle NTA del P.T.C.P. vigente – Tavola TP1 di Piano.

Per quanto riguarda la zonizzazione dei territori dei comuni di cui alla L. 117/09 si rinvia ad un successivo provvedimento provinciale di attuazione delle disposizioni che la Regione Emilia Romagna emanerà in merito.

23. Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali di cui alla presente, previa registrazione su supporto cartaceo e/o elettronico, verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento conseguente all’istanza;
- conservati presso l’**Ufficio Tutela Faunistica, Forestazione e Attività Economiche della Provincia di Rimini**, ubicato in Via Dario Campana, 64 47900 Rimini.

I dati potranno essere comunicativi soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica dell’esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto del citato Decreto legislativo e dei relativi obblighi di riservatezza.

Allegato A)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI
DELL'ART. 47 DEL TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ prov. _____
il ____/____/____ residente a _____ prov. _____ in
via _____ in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)
_____ dell'Impresa Agricola
_____ con sede in
_____ prov. _____ in via _____

CUAA: _____;

avendo presentato in data ____/____/____ con protocollo AGREA n° _____ del ____/____/____

domanda di contributo per l'accesso alla Misura 214 - "Pagamenti agroambientali" /Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013 - Asse 2 (Reg.CE 1698/05 Titolo IV, Capo I, Sez. 2, Art. 36 lett. a) punto iv) - Sottosezione 1 Art. 39;

ai fini della attribuzione dei punteggi previsti dal Programma Operativo di Misura e dal Bando pubblico provinciale, per l'accesso alla suddetta Misura, della Provincia di Rimini; perfettamente consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) nel caso di false attestazione e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

| | | |
|--|----|----|
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, è certificata biologica ai sensi del Reg. (CE) n. 2092/91 <i>Il beneficiario e i terreni su cui si chiede l'aiuto devono risultare notificati ed assoggettati al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto</i></p> | SI | NO |
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ha prevalente indirizzo produttivo intensivo <i>Colture orticole, frutti-viticole e sementiere complessivamente su almeno il 50% della Superficie Oggetto di impegno) e/o zootecnico (aziende zootecniche con consistenza maggiore a 6 UBA e non meno di 0,5 UBA per ettaro di superficie foraggera aziendale</i></p> | SI | NO |
| <p>Di essere in possesso del requisito di Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. 99/04 art. 1 commi 1 o 3, e successive modifiche ed integrazioni <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, nel caso di società di capitali da almeno 1/3 degli Amministratori mentre per le cooperative da 1/3 degli Amministratori che siano anche soci</i></p> | SI | NO |
| <p>Di possedere il requisito di giovane imprenditore: - non ha compiuto 40 anni; - presenta sufficienti conoscenze e capacità professionali; <i>Il requisito deve essere posseduto dal titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i></p> | SI | NO |
| <p>Di essere un'imprenditrice donna <i>Il requisito deve essere posseduto dalla titolare della ditta individuale beneficiaria di contributo. Nel caso di società di persone il requisito deve essere posseduto da almeno 1/3 dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali mentre nel caso di società di capitale da almeno 1/3 degli Amministratori. Nelle cooperative si applicano le disposizioni prescritte per le società di capitale.</i></p> | SI | NO |
| <p>Di attuare nella propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, la</p> | SI | NO |

| | | |
|---|----|----|
| <p>“filiera corta” <i>Per “filiera corta” si intende l’insieme delle attività aziendali legate alla vendita diretta di produzioni aziendali proprie (cioè ottenute da coltivazioni e/o allevamento effettuati da parte dell’imprenditore agricolo sui terreni di sua conduzione) effettuata, in ottemperanza alle norme di legge vigenti, presso il centro aziendale e/o mercati al dettaglio o all’ingrosso</i></p> | | |
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce a processi e sistemi di produzione riconosciuti e certificati DOP e/o IGP e/o DOC e/o DOCG e/o QC</p> | SI | NO |
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Aperte <i>L’azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i></p> | SI | NO |
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, aderisce al progetto regionale Fattorie Didattiche <i>L’azienda deve essere iscritta agli appositi albi e/o elenchi</i></p> | SI | NO |
| <p>Che la propria azienda, al momento della presentazione della domanda richiamata in premessa, ottiene produzioni zootecniche con specifico certificato "OGM Free"</p> | SI | NO |

Data ____/____/____

FIRMA

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

(Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità)